<u>Traduzione</u> C-631/23 – 1

## Causa C-631/23

## Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

18 ottobre 2023

Giudice del rinvio:

Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario, Düsseldorf, Germania)

Data della decisione di rinvio:

4 ottobre 2023

**Ricorrente:** 

Servoprax GmbH

**Convenuto:** 

Hauptzollamt Duisburg

(omissis)]

# FINANZGERICHT DÜSSELDORF

**ORDINANZA** 

nella causa

imposta doganale

Servoprax GmbH, (omissis)

Wesel,

- Ricorrente -

(omissis)

contro Hauptzollamt Duisburg (omissis)

- Convenuto -

In materia di

La quarta Sezione (omissis)

(omissis)

in data 4 ottobre 2023 ha così deciso:

Il procedimento è sospeso.

Alla Corte di giustizia dell'Unione europea vengono sottoposte, ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le seguenti questioni pregiudiziali:

- Se la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016 (GU L 294, pag. 1), nella versione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017 (GU L 282, pag. 1) e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018 (GU L 273, pag. 1) debba essere interpretata nel senso che i lacci emostatici del tipo descritto nella decisione devono essere classificati nella sottovoce 9018 90 84 della nomenclatura combinata.
- In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se sia valida la seconda frase dell'articolo 252 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343, pag. 1)

(omissis)

#### **Motivi:**

I.

- La ricorrente vende prodotti medici. Nel periodo compreso tra il 22 agosto 2017 e il 9 dicembre 2019, aveva dichiarato in 13 casi all'Hauptzollamt (ufficio doganale centrale) convenuto l'importazione di lacci emostatici dalla Repubblica Popolare Cinese sotto la sottovoce 6307 90 98 della Nomenclatura Combinata (NC). In risposta alla sua domanda dell'11 marzo 2016, l'ufficio doganale centrale di Hannover aveva rilasciato un'informazione tariffaria vincolante datata 15 aprile 2016. Detto ufficio doganale aveva quindi classificato i lacci emostatici nella sottovoce 6307 90 98 NC, diversamente rispetto alla sottovoce 9018 90 84 NC indicata dalla ricorrente nella sua domanda.
- I lacci emostatici erano costituiti da fasce monocolore in tessuto elastico, lunghe circa 38 cm, larghe circa 2,5 cm e spesse circa 2,2 mm. Ad un'estremità erano

presenti un cappuccio in plastica e una chiusura a scatto in plastica, con il corrispondente elemento per l'incastro della fibbia all'altra estremità della fascia. Era anche presente un dispositivo liberamente posizionabile munito di un meccanismo di fissaggio per bloccare l'estremità libera del laccio. I lacci emostatici erano destinati a essere posizionati intorno al braccio del paziente. Venivano utilizzati per creare una congestione venosa.

- L'ufficio doganale centrale convenuto aveva riscosso i dazi doganali sulla base delle dichiarazioni doganali della ricorrente, applicando un'aliquota del 6,3%. L'8 luglio 2020, la ricorrente aveva chiesto il rimborso del dazio doganale di EUR 8703,71. Essa aveva sostenuto che i lacci emostatici dovevano essere classificati nella sottovoce 9018 90 84 NC. A tal fine, aveva fatto riferimento ad un'azione pendente presso il Tribunale tributario di Düsseldorf 4 K 943/19 Z in cui aveva chiesto anche il rimborso dei dazi doganali dovuti in base alla classificazione dei lacci emostatici nelle dichiarazioni doganali che aveva presentato fino a settembre 2015. In questo procedimento, il Tribunale tributario di Düsseldorf aveva classificato i lacci emostatici nella sottovoce 9018 90 84 NC e, nella sentenza dell'11 marzo 2022, aveva condannato l'ufficio doganale centrale convenuto a rimborsare alla ricorrente i dazi doganali.
- 4 Poiché, nonostante i solleciti della ricorrente, l'ufficio doganale centrale convenuto non aveva deciso in merito alla richiesta di rimborso dei dazi doganali dell'8 luglio 2020, essa presentava reclamo e infine ricorso.
- La ricorrente chiede nel suo ricorso che i lacci emostatici siano classificati nella sottovoce 9018 90 84 NC perché sono utilizzati dai medici per effettuare diagnosi. La Commissione, escludendo i lacci emostatici dalla sottovoce 9018 90 84 NC nelle sue note esplicative alla NC del 31 ottobre 2017 (GU C 370, pag. 2), avrebbe agito in contrasto con il testo della voce 9018 NC.
- L'informazione tariffaria vincolante rilasciatale il 15 aprile 2016 non preclude la 6 classificazione dei lacci emostatici nella sottovoce 9018 90 84 NC. È vero che le vincolanti rilasciate prima del 1° maggio 2016 informazioni tariffarie conformemente all'articolo 252, frase 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (in prosieguo: il «regolamento delegato»), del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343, pag. 1), a partire dal 1° maggio 2016 sono vincolanti anche per il titolare della decisione. Tuttavia, la Commissione non avrebbe avuto il potere di adottare un regolamento di tale portata, retroattivo e oneroso. Dopo aver ricevuto le informazioni tariffarie vincolanti, essa avrebbe deciso di non contestarle considerandole non vincolanti per lei ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) (codice doganale – CD). A tal riguardo andrebbe tutelato il legittimo affidamento.

L'ufficio doganale centrale convenuto si è opposto al ricorso e ha sostenuto quanto segue: Secondo le informazioni tariffarie vincolanti fornite alla ricorrente, i lacci emostatici devono essere classificati nella sottovoce 6307 90 98 NC. Ciò era già stato confermato dalle note esplicative della Commissione sulla NC del 31 ottobre 2017 (GU C 370, pag. 2).

II.

Le seguenti disposizioni del deutsche Abgabenordnung (Codice fiscale tedesco, in prosieguo: l'«AO») nella versione pubblicata il 1° ottobre 2002 (Gazzetta ufficiale federale 2002, parte I, pag. 3866; 2003, parte I, pag. 61) sono rilevanti ai fini della decisione sulla seconda questione presentata:

## § 347 Possibilità di proporre opposizione

- (1) avverso gli atti amministrativi
- 1. in materia tributaria, cui si applica la presente legge, (...) un'opposizione è ammissibile come rimedio legale.

## § 355 Termine di opposizione

(1) L'opposizione ai sensi del § 347, prima frase, deve essere presentata entro un mese dalla notifica dell'atto amministrativo (...)

### Ш.

- 9 9. Questo Collegio sospende il ricorso pendente (omissis) e sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea le questioni pregiudiziali di cui al dispositivo, ai sensi dell'articolo 267, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La decisione sul ricorso dipende dalla soluzione della questione se i lacci emostatici debbano essere classificati nella sottovoce 9018 90 84 NC. Qualora i lacci emostatici debbano essere classificati nella sottovoce 9018 90 84 NC e non alla sottovoce 6307 90 98 NC, la decisione sul ricorso dipende dalla validità della seconda frase dell'articolo 252 del regolamento delegato.
- Questo Collegio nutre dubbi sul fatto che i lacci emostatici debbano essere classificati nella sottovoce 6307 90 98 NC. Nel caso in questione, si applica la NC per l'anno 2017 nella versione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016 (GU L 294, pag. 1), per l'anno 2018 nella versione derivante dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017 (GU L 282, pag.1), e per il 2019 nella versione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018 (GU L 273, pag. 1).
- Il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo

delle voci della NC e delle note di sezioni o di capitoli (sentenze del 12 luglio 2012, C-291/11, EU:C:2012:459, punto 30, e del 28 ottobre 2021, C-197/20 e C-216/20, EU:C:2021:892, punto 31). Le note esplicative dell'Organizzazione mondiale delle dogane sul sistema armonizzato (SA) e della Commissione sulla NC, pur non essendo vincolanti, forniscono elementi validi per l'interpretazione del SA e della NC, nella misura in cui il loro contenuto corrisponde alle disposizioni che interpretano (sentenza del 9 febbraio 2023, C-788/21, EU:C:2023:86, punto 37).

- La destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, purché essa sia inerente al prodotto stesso, inerenza che deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di quest'ultimo (sentenze del 22 settembre 2016, C-91/15, EU:C:2016:716, punto 56, e del 28 ottobre 2021, C-197/20 e C-216/20, EU:C:2021:892, punto 31).
- In base a questi principi, i lacci emostatici non devono essere classificati nella sottovoce 6307 90 98 NC. La voce 6307 NC comprende altri articoli confezionati in generale. Al contrario, la voce 9018 NC, che comprende, tra l'altro, strumenti e apparecchi per la medicina, sembra essere più precisa [punto 3(a), prima frase, delle Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata]. I lacci emostatici in questione sono utilizzati esclusivamente da personale medico per scopi medici, e questa è anche la loro destinazione. Ciò è indiscusso tra le parti della presente controversia e risulta anche dalla descrizione delle merci nelle informazioni tariffarie vincolanti rilasciate alla ricorrente il 15 aprile 2016. I lacci emostatici potrebbero quindi soddisfare i requisiti per la classificazione alla voce 9018 NC (sentenza del 4 marzo 2015, C-547/13, EU:C:2015:139, punto 51 e segg).
- Le note esplicative della Commissione alla NC del 31 ottobre 2017 (GU C 370, pag. 2) e del 29 marzo 2019 (GU C 119, pag. 388) non dovrebbero precludere la classificazione dei lacci emostatici alla voce 9018 NC. La Commissione vi ha ritenuto che i cosiddetti lacci emostatici, simili ai lacci emostatici in questione, non debbano essere classificati nella sottovoce 9018 90 84 NC. Tuttavia, ciò non sembra essere compatibile con il testo della voce 9018 NC e con le note esplicative del SA relative a tale voce. Secondo il primo paragrafo di tali note esplicative, la voce 9018 SA comprende un numero particolarmente elevato di strumenti, apparecchi e dispositivi di ogni tipo, caratterizzati essenzialmente dal fatto che nella quasi totalità dei casi richiedono, tra l'altro, un utilizzo da parte di medici, ostetriche, ecc. nel loro esercizio professionale, al fine di effettuare una diagnosi. Questo è senza dubbio il caso dei lacci emostatici in questione.
- A parere di questo Collegio i lacci emostatici non potrebbero nemmeno essere paragonabili a prodotti che costituirebbero solo attrezzi o coltelleria e che sono descritti nelle note esplicative (SA) della voce 9018, quarta frase. Secondo queste note esplicative, a cui la Commissione ha fatto riferimento nel giustificare le sue note esplicative del 31 ottobre 2017 e del 29 marzo 2019, tali attrezzi o coltelleria rientrano nella voce 9018 solo se il loro uso previsto per scopi medici e chirurgici

è chiaramente identificabile. Secondo questo Collegio, i lacci emostatici non possono essere considerati beni di uso generale come attrezzi o coltelleria. Piuttosto, grazie al materiale elastico, alla chiusura a scatto, all'elemento d'incastro e al meccanismo di fissaggio, dovrebbe essere chiaramente riconoscibile che i lacci emostatici erano destinati a essere posizionati intorno al braccio di un paziente al fine di creare una congestione di sangue in una vena. Ciò è pacifico tra le parti in causa.

- Se i lacci emostatici devono quindi essere classificati alla voce 9018 90 84 NC, occorre chiarire se si applica la seconda frase dell'articolo 252, del regolamento delegato.
- L'informazione tariffaria vincolante del 15 aprile 2016 è stata comunque 17 trasmessa alla ricorrente ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del CD. Il CD è stato abrogato mediante l'articolo 286, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269, pag. 1) (codice doganale dell'Unione – CDU) solo a partire dal 1° maggio 2016 (articolo 288, paragrafo 2, del CDU). Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, del CD, le informazioni tariffarie vincolanti obbligano solo le autorità doganali nei confronti dei rispettivi titolari. Pertanto, dal punto di vista della ricorrente, fino al 30 aprile 2016 non importava se l'informazione tariffaria vincolante rilasciatale il 15 aprile 2016, con la quale i lacci emostatici erano classificati alla sottovoce 6307 90 98 NC, fosse corretta. La ricorrente non era tenuta a basarsi su tali informazioni. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 252, frase 2, del regolamento delegato, le informazioni tariffarie vincolanti emesse prima del 1° maggio 2016 sono vincolanti non solo per le autorità doganali, ma anche per il titolare.
- 18 Questo Collegio dubita della validità di questo regolamento della Commissione, che riguarda le informazioni tariffarie vincolanti ancora emesse ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del CD.
- Tuttavia, la ricorrente non dovrebbe poter invocare il legittimo affidamento nel caso in questione. Dopo il 1° maggio 2016, la ricorrente avrebbe potuto contestare le informazioni tariffarie vincolanti del 15 aprile 2016 mediante un'opposizione quale rimedio legale extragiudiziale [articolo 44, paragrafo 2, lettera a), CDU; §§ 347, paragrafo 1, frase 1, punto 1, e 355, paragrafo 1, frase 1, AO). Pertanto, in considerazione dell'articolo 252, comma 2, del regolamento delegato, essa non poteva fare affidamento sul fatto che le informazioni tariffarie vincolanti emesse nei suoi confronti non sarebbero rimaste vincolanti per lei anche dopo il 30 aprile 2016 (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, C-39/20, EU:C:2021:435, punto 48).
- Tuttavia, questo Collegio dubita che la Commissione disponesse di una delega di potere per l'adozione della seconda frase dell'articolo 252 del regolamento delegato. Ai sensi dell'articolo 290, paragrafo 1, secondo comma, del TFUE, un atto legislativo che delega alla Commissione il potere di adottare un atto non

legislativo di portata generale per integrare o modificare determinati elementi non essenziali deve definire espressamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. L'attribuzione di un potere delegato mira quindi alla sola adozione di norme che si inseriscono nel quadro normativo quale definito dall'atto legislativo di base (sentenza del 18 marzo 2014, C-427/12, EU:C:2014:170, punto 38). In particolare, il potere delegato deve essere sufficientemente preciso, nel senso che esso deve indicare chiaramente i limiti e permettere di assoggettare l'esercizio che ne verrà fatto dalla Commissione ad un controllo sulla base di criteri oggettivi fissati dal legislatore dell'Unione (sentenza del 26 luglio 2017, C-696/15 P, EU:C:2017:595, punto 49).

Questo Collegio non è in misura di riconoscere su quale norma di delega la Commissione avrebbe potuto basarsi per adottare la disposizione di cui all'articolo 252, seconda frase, del regolamento delegato. L'articolo 36 del CDU non contiene alcuna disposizione che autorizzi la Commissione a stabilire, in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, del CD, che le informazioni tariffarie vincolanti emesse prima del 1° maggio 2016 siano comunque vincolanti per il titolare a partire dal 1° maggio 2016.

(omissis)